

Provincia Varese - Area IV Ambiente e Territorio

Provvedimento n. 498 del 28/02/2018. Concessione alla F.I.P.S.A.S. - Sezione di Varese per derivazione di acque pubbliche ad uso piscicolo ed igienico dal fiume Ticino e da un pozzo in comune di Somma Lombardo (VA).

Area 4 - AMBIENTE E TERRITORIO
Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche

Provvedimento n. 498 del 28/02/2018

Concessione alla F.I.P.S.A.S. - Sezione di Varese per derivazione di acque pubbliche ad uso piscicolo ed igienico dal fiume Ticino e da un pozzo in comune di Somma Lombardo (VA).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE VISTI

- il R.D. n. 1285 del 14/08/1920 “Approvazione del regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche”;
- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e s.m.i. “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”;
- il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici” e il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382”;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. n. 1 del 05/01/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. n. 112 del 31/03/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge n. 59 del 15/03/1997)”;
- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107 commi 2 e 3;
- la L.R. n. 26 del 12/12/2003 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il Protocollo d’Intesa “Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali di cui all’art. 89, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- il Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006 “Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- il “Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021” approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione n. 1/2016;
- il Programma di Tutela ed Uso delle Acque della Regione Lombardia approvato con D.G.R. n. X/6990 del 31/07/2017;

VISTA ALTRESÌ

- l’istanza presentata in data 31/10/2014 - prot. n. 85387 con la quale la F.I.P.S.A.S - Sezione di Varese (C.F. 95047730122), con sede in Varese - via Speri della Chiesa, n. 15, ha richiesto la Concessione per derivazione, in comune di Somma Lombardo (VA) - mappale n. 21309, di acque superficiali ad uso piscicolo dal fiume Ticino (portata media 1,5 l/s e massima 4 l/s) e di

acque sotterranee da pozzo ad uso piscicolo (portata media 3,5 l/s e massima 7,5 l/s) ed igienico (portata media 0,01 l/s e massima 2 l/s);

RILEVATO

- che le acque richieste in Concessione saranno utilizzate a servizio dell'incubatoio ittico di Porto della Torre;

DATO ATTO CHE

- il prelievo idrico dal fiume Ticino si configura quale derivazione di confine di interesse interregionale in quanto sarà effettuato in un tratto ove il corso d'acqua segna il confine tra Regione Lombardia e Regione Piemonte;
- ai sensi dell'art. 89, comma 2 del D.lgs. 112/1998, le Concessioni di interesse interregionale sono assentite d'intesa tra le Regioni interessate;
- al fine di disciplinare i procedimenti amministrativi per l'acquisizione dell'intesa nel caso di derivazioni di interesse interregionale, tra Regione Lombardia e Regione Piemonte è stato sottoscritto nel 2004 il Protocollo d'Intesa "Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali di cui all'art. 89, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- sulla base del succitato Protocollo d'Intesa, l'Autorità concedente nel caso in esame è individuata nella Provincia di Varese mentre l'Autorità cointeressata è la Regione Piemonte;

RICHIAMATI

- gli atti dell'istruttoria regolarmente esperita ed in particolare il verbale di visita locale d'istruttoria del 06/12/2016 - prot. n. 65133 e la relazione d'istruttoria del 22/08/2017 - prot. n. 46842, aggiornata, per quanto attiene la durata della Concessione, con nota prot. n. 53117 del 28/09/2017;

ATTESO CHE

- con nota prot. n. 20815 del 08/09/2017, Regione Piemonte, in qualità di Autorità cointeressata, ha espresso, ai sensi del punto 2.4 del Protocollo d'Intesa, la propria condivisione in linea tecnica (intesa tecnica) sull'istruttoria compiuta dalla Provincia di Varese;
- la F.I.P.S.A.S - Sezione di Varese ha depositato in data 20/10/2017 presso la Tesoreria della Provincia di Varese la somma di € 276,94 a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della Concessione;

CONSIDERATO CHE

- il succitato Protocollo d'Intesa (punto 3.2) rimanda ad un successivo atto integrativo, che dovrà essere approvato dalle due Giunte Regionali, le modalità di quantificazione e riparto dei canoni e sovracanonici per l'utilizzo delle acque di interesse interregionale;
- detto atto integrativo non risulta essere stato ancora assunto dalle rispettive Giunte Regionali;
- in ogni caso la F.I.P.S.A.S - Sezione di Varese resta obbligata a versare alla Tesoreria della Regione Lombardia l'annuo canone demaniale secondo gli importi vigenti nel territorio regionale lombardo ove avviene il prelievo e l'uso dell'acqua;
- sarà cura di Regione Lombardia, una volta condivise ed assunte dalle Giunte Regionali le modalità di ripartizione dei proventi delle acque di interesse interregionale, provvedere a ripartire con Regione Piemonte una quota di quanto introitato per la Concessione di derivazione assentita con il presente provvedimento;

RICHIAMATI INOLTRE

- il Disciplinare sottoscritto in data 04/12/2017, prot. n. 64078, e registrato a Varese il 13/12/2017 al n. 2602 Serie 3^a, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente Concessione;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Tutela delle Acque della Regione Piemonte n. 44 del 09/02/2018 con il quale viene espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'intesa con la Provincia di Varese in ordine al rilascio della Concessione in argomento;

CONSIDERATO ALTRESÌ

- che la ripartizione dei canoni per l'uso delle acque oggetto del presente provvedimento avverrà

sulla base degli accordi che saranno stipulati tra Regione Lombardia e Regione Piemonte, senza che ciò debba comportare pregiudizio nei confronti della F.I.P.S.A.S - Sezione di Varese, dal momento che l'istanza depositata è stata positivamente valutata dalla Pubblica Amministrazione e nulla osta al rilascio della Concessione alla luce della normativa nazionale e regionale in materia di utilizzazione e tutela delle acque pubbliche;

ATTESTATA

- la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

ATTESO

- che il Responsabile del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese, in relazione agli esiti sopra elencati, propone l'adozione del provvedimento di Concessione in oggetto alle condizioni e con le prescrizioni di seguito indicate;

DISPONE

1. salvi i diritti di terzi, di concedere alla F.I.P.S.A.S - Sezione di Varese (C.F. 95047730122), con sede in Varese - via Speri della Chiesa, n. 15, di derivare, in comune di Somma Lombardo (VA) - mappale n. 21309, foglio 13, acque superficiali ad uso piscicolo dal fiume Ticino (portata media 1,5 l/s e massima 4 l/s) ed acque sotterranee da pozzo ad uso piscicolo (portata media 3,5 l/s e massima 7,5 l/s) ed igienico (portata media 0,01 l/s e massima 2 l/s);
2. di accordare la Concessione per la durata di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti alla data del presente provvedimento e quindi sino al 27/02/2048, salvo rinnovo a norma dell'art. 30, comma 2 del R.R. n. 2 del 24/03/2006, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel Disciplinare prot. n. 64078 sottoscritto in data 04/12/2017;
3. di subordinare la Concessione al versamento alla Tesoreria della Regione Lombardia dell'annuo canone demaniale; il canone da applicare sarà quello corrispondente all'uso piscicolo per una portata media complessiva di 5 l/s e quello relativo all'uso igienico per una portata media di 0,01 l/s ed è quantificato per l'anno 2018 in € 14082 (canone minimo) in ragione di € 391,17 al modulo per moduli 0,05 per l'uso piscicolo ed in € 140,82 (canone minimo) in ragione di € 1.173,45 al modulo per moduli 0,0001 per l'uso igienico, risultando pertanto il canone complessivo di € 281,64, pari alla somma degli importi come sopra calcolati. Il canone, il cui importo verrà aggiornato periodicamente da Regione Lombardia secondo la disciplina vigente, sarà dovuto anche qualora la F.I.P.S.A.S - Sezione di Varese non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte delle acque oggetto del presente provvedimento, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 55 del R.D. 1775/1933 e s.m.i.;
4. che le somme introitate a titolo di canone demaniale da Regione Lombardia, secondo le modalità e quantificazioni vigenti nel territorio lombardo, si intendono comprensive dell'importo che spetterà a Regione Piemonte per effetto della definizione dell'atto integrativo di cui al punto 3.2 del vigente Protocollo d'Intesa, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. VII/15968 del 30/12/2003 e da Regione Piemonte con D.G.R. n. 22-12675 del 07/06/2004;
5. di dare atto che la F.I.P.S.A.S - Sezione di Varese è tenuta a trasmettere annualmente, entro il 31 marzo, alla Provincia di Varese ed alla Provincia di Novara la denuncia dei quantitativi di acqua prelevati dal pozzo e dal fiume Ticino nel corso dell'anno precedente, suddivisi su base mensile, come risultanti dalla periodica lettura dei contatori che dovranno essere installati entro e non oltre 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento;
6. che le eventuali variazioni in aumento del valore del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) alla sezione di prelievo dal fiume Ticino comporteranno, ove necessario, l'adeguamento d'ufficio dei valori delle portate media e massima di Concessione;
7. che il presente provvedimento è rilasciato fatta salva la disponibilità dell'acqua; in caso di periodi di carenze idriche la F.I.P.S.A.S - Sezione di Varese non ha diritto ad alcun indennizzo da parte della Pubblica Amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati

dalla Pubblica Amministrazione stessa ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrologico del territorio;

8. di dare atto che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4 della Legge n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato il ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data;
9. di pubblicare il presente provvedimento ed un estratto del Disciplinare di Concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
10. di notificare il presente provvedimento alla F.I.P.S.A.S - Sezione di Varese in via Speri della Chiesa, n. 15 - 21100 Varese e di inviarne copia ai sottoelencati Soggetti interessati:
 - Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Tutela delle Acque - *territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it*;
 - Provincia di Novara - Settore Ambiente, Ecologia, Energia - Ufficio Qualità dell'Aria ed Energia - *protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it*;
 - Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - U.O. Risorse Idriche - *ambiente@pec.regione.lombardia.it*;
 - Regione Lombardia - UTR Insubria - Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Insubria - *insubriaregione@pec.regione.lombardia.it*;
 - A.I.PO - Ufficio Periferico di Pavia - *ufficio-pv@cert.agenziapo.it*;
 - Autorità di Bacino del fiume Po - *protocollo@postacert.adbpo.it*;
 - Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino - *parco.ticino@pec.regione.lombardia.it*;
 - Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore - *parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it*;
 - Comune di Somma Lombardo - *comunedisommalombardo@legalmail.it*;
 - Comune di Varallo Pombia - *protocollo@pec.comune.varallopombia.no.it*;
 - Consorzio del Ticino - *regolazione@pec.ticinoconsorzio.it*.

IL DIRIGENTE

(Arch. Alberto Caverzasi)

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

Sottoscritto in data 04/12/2017 - prot. n. 64078 e registrato a Varese il giorno 13/12/2017 al n. 2602 - Serie 3^a

ART. 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua da derivare dal fiume Ticino in comune di Somma Lombardo (VA) ad uso piscicolo è fissata nella misura non superiore a moduli medi 0,015 (pari a 1,5 l/s) e massimi 0,04 (pari a 4 l/s).

La quantità d'acqua da derivare dal pozzo al mappale n. 21309 è fissata nella misura non superiore a complessivi 3,51 l/s medi (0,0351 moduli), di cui 3,5 l/s ad uso piscicolo e 0,01 l/s ad uso igienico, e 9,5 l/s massimi (0,095 moduli), di cui 7,5 l/s ad uso piscicolo e 2 l/s ad uso igienico.

Le acque derivate saranno utilizzate dalla Concessionaria a servizio dell'incubatoio ittico di Porto della Torre.

La quantità d'acqua prelevata dovrà essere sempre commisurata all'effettiva necessità di utilizzo e dovranno essere adottate le possibili misure volte al risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa, all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.

ART. 2

Luogo e modo di presa dell'acqua

Le acque del fiume Ticino oggetto di Concessione saranno derivate in sponda sinistra, circa 300 m a valle dello sbarramento di Porto della Torre, in corrispondenza del mappale n. 21309, foglio 13 del comune di Somma Lombardo (VA) mediante una tubazione del diametro di 2" ed una pompa sommergibile. Il pozzo, ubicato al medesimo mappale n. 21309, è profondo 19 m da p.c. La colonna definitiva ha un diametro DN = 350 mm ed i filtri sono posizionati tra 13 e 16 m da p.c.

Le opere di presa hanno caratteristiche illustrate negli elaborati tecnici datati Ottobre 2014 a firma del Dott. Geol. Marco Parmigiani, un cui stralcio è allegato a parte integrante del presente Disciplinare.

ART. 3

Regolazione e misura della portata derivata

Entro e non oltre il termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di Concessione, la Concessionaria dovrà installare, in posizione facilmente accessibile alle Autorità preposte al controllo, idonei contatori per la misura dei volumi idrici prelevati sia dal fiume Ticino che dal pozzo.

La Concessionaria è tenuta a mantenere in regolare stato di funzionamento i contatori ed a trasmettere annualmente, entro il 31 marzo, alla Provincia di Varese - in seguito denominata Ente Concedente - ed alla Provincia di Novara la denuncia dei quantitativi di acqua prelevati dal pozzo e dal fiume Ticino nel corso dell'anno precedente, come risultanti dalla periodica lettura dei contatori medesimi.

Omissis

ART. 4

Condizioni particolari

La Concessione viene accordata fatti salvi i diritti di terzi e può essere assentita unicamente a condizione che l'utilizzazione delle acque non comporti il mancato raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per tratto di fiume Ticino (codice corpo idrico N0080982ir) e per il corpo idrico sotterraneo (codice GWBISSAPTA) interessati, così come indicati nel vigente Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po in adempimento della Direttiva 2000/60/CE.

L'Ente Concedente potrà in qualunque tempo revocare la Concessione, in tutto od in parte, qualora, a suo insindacabile giudizio, essa risultasse incompatibile con superiori ragioni di interesse pubblico o perché in contrasto con gli atti di pianificazione in materia di usi e tutela delle acque o con il raggiungimento/mantenimento dei succitati obiettivi di qualità ambientale, che potrà essere garantito anche tramite iniziative da assumersi di concerto tra Regione Lombardia e Regione Piemonte, ciò senza che la Concessionaria possa accampare pretese ed indennizzi.

L'Ente Concedente, qualora venissero rilevate significative alterazioni degli ecosistemi o in considerazione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici interessati, nonché dei risultati e degli sviluppi del monitoraggio ambientale effettuato sul corso d'acqua, oltre che dell'evoluzione nel tempo dell'impatto antropico, potrà inoltre, in qualunque momento, procedere ad una revisione dei parametri tecnici della Concessione senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione d'indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale.

Omissis

ART. 5

Obblighi e responsabilità

La Concessione è nominale: essa non potrà essere ceduta ad altri senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ente Concedente in ottemperanza alle modalità stabilite dall'art. 31 del R.R. n. 2 del 24/03/2006.

Saranno eseguite e mantenute a carico della Concessionaria tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del fiume Ticino, in dipendenza della concessa derivazione. Inoltre, è fatto obbligo alla Concessionaria di eseguire e mantenere tutte quelle eventuali opere che le Autorità competenti dovessero prescrivere a tutela della pesca e dell'igiene e sicurezza pubblica ed a garanzia dell'uso corretto e razionale delle risorse idriche sotterranee e della protezione del pozzo e della falda dalle contaminazioni ambientali dirette, tanto se il bisogno di tali opere si riconosca allo stato attuale quanto se venga accertato in seguito.

Le opere di derivazione e tutte le apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche dovranno essere mantenute in regolare stato di funzionamento.

A tal fine saranno in particolare eseguite e mantenute, a carico della Concessionaria, tutte le opere che si rendessero necessarie a seguito di eventi di piena del fiume Ticino e di variazioni plano-altimetriche dell'alveo dovute a fenomeni connessi al trasporto solido.

La cameretta avampozzo dovrà essere mantenuta pulita ed asciutta e la testata del pozzo dotata di idonea chiusura entro e non oltre il termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di Concessione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 6 del R.R. n. 2 del 24/03/2006, dovrà essere posto in prossimità delle opere di presa un cartello di identificazione della Concessione.

Lo scarico delle acque prelevate dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché delle prescrizioni indicate nel relativo provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

La Concessionaria è tenuta a comunicare tempestivamente qualunque variazione allo stato della derivazione intervenuta durante gli anni oggetto di Concessione. Nel caso di ristrutturazione, potenziamento o modifica delle modalità di prelievo o delle condizioni di esercizio in essere all'atto dell'assentimento della Concessione, i relativi progetti dovranno, per la sola parte tecnica, essere preventivamente approvati dall'Ente Concedente.

ART. 6

Deflusso Minimo Vitale del fiume Ticino

Il Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) che dovrà essere garantito nel fiume Ticino immediatamente a valle della captazione è pari a 28 mc/s (componente idrologica) e potrà essere eventualmente incrementato con l'applicazione dei fattori correttivi previsti dalla pianificazione regionale in materia di uso e tutela delle acque.

In ragione dell'esigua portata derivata rispetto alla portata disponibile alla sezione di derivazione e delle modalità di prelievo, non si ritiene necessario imporre l'installazione di sistemi di misura e controllo delle portate di D.M.V.

ART. 7

Durata della Concessione

La Concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del relativo provvedimento, del quale il presente Disciplinare costituisce parte integrante.

Qualora al termine della Concessione persistano i fini della derivazione, la stessa risulti conforme alla pianificazione regionale in materia e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e di valorizzazione dei corpi idrici, essa potrà essere rinnovata con quelle modificazioni che si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, ai sensi dell'art. 30 del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del fiume Ticino o di obbligare la Concessionaria a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

L'Ente Concedente si riserva altresì la facoltà di obbligare la Concessionaria alla definitiva sigillatura del pozzo e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino del sottosuolo nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Omissis